

## **DCO 68/2012/R/GAS**

**MERCATO DEL GAS NATURALE  
Modalità di determinazione delle condizioni  
economiche della materia prima nel servizio di  
tutela ai fini della prima attuazione delle  
disposizioni dell'articolo 13 del  
decreto legge 24 gennaio 2012, n.1**

***Osservazioni e proposte Anigas***

*Milano, 15 marzo 2012*

## Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni al documento 68/2012/R/gas (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti sulle modalità di definizione della componente relativa alla materia prima del gas naturale.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas solleva forti preoccupazioni circa l'intervento in materia di definizione della componente materia prima del servizio di tutela che l'Autorità è chiamata ad effettuare già a partire dal 1° aprile p.v. in prima attuazione dell'articolo 13 del D.L. 1/12 (di seguito D.L.).

Il D.L. recita: *“a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130”*.

Il D.L. prevede quindi una riforma con un fine ed uno strumento. Il fine è di *“adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili (...) ai valori europei”*.


Lo strumento è, ad esito della verifica di allineamento ai valori europei di tutela, l'introduzione *“progressivamente (...) anche”* del *“riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato”*.

Il fine è quindi da raggiungere attraverso l'introduzione progressiva e graduale (manifestata con l'uso di espressioni plurime e ridondanti a testimonianza di una estrema prudenza del legislatore) di un riferimento ai prezzi del gas rilevati sul mercato (in particolare i mercati *TTF e Zeebrugge*).

Il DCO tuttavia si rileva carente sotto entrambi i profili sopra delineati.


Infatti, la consultazione non parte, come previsto dal D.L., dall'analisi delle motivazioni sottostanti all'eventuale divario fra prezzi italiani e prezzi europei, ma arriva direttamente a proporre un peso dell'indice di mercato (5% e 6%), senza fornire alcun dato a sostegno di una quantificazione degli interventi proposti.

Procedendo invece secondo quanto delineato dal D.L., l'analisi delle fonti ufficiali (Eurostat e Autorità stessa) evidenzia che il prezzo italiano del gas per i clienti domestici, al netto delle tasse, risulta allineato, se non addirittura competitivo, rispetto ai principali paesi europei; questo è il punto fondamentale non analizzato dal DCO.



\* classe consumo equivalente circa 500- 5000 mc  
 Fonte: elaborazione Anigas su dati Eurostat

Come mostrano i dati, il differenziale fra prezzo italiano e prezzi europei dipende esclusivamente dalla tassazione italiana, la quale rappresenta il 34,75% del totale, percentuale destinata ad aumentare con l'incremento dell'IVA previsto ad ottobre 2012.



\* classe consumo equivalente circa 500- 5000 mc  
 Fonte: elaborazione Anigas su dati Eurostat

Partendo dal dato di fatto che i prezzi italiani sono già allineati, si rileva come nel DCO 47/11 Autorità, a regime, aveva proposto un peso dell'indice di mercato compreso fra il 5% e il 10%, ma detto intervento era già stato oggetto di significative obiezioni, sia con riferimento al livello (che non riflette la struttura dei contratti di approvvigionamento per il mercato tutelato servito dai contratti di lungo termine con clausole di tipo *take or pay*), sia con riferimento agli automatismi nella progressione dello stesso indice.

È di tutta evidenza, pertanto, che in assenza di un'adeguata istruttoria e delle necessarie informazioni è ulteriormente critica la proposta del DCO in esame di un valore dell'indice mercato equivalente a quello di cui al precedente DCO 47/11, con una determinazione e una progressione slegate dalle effettive dinamiche di approvvigionamento degli operatori.

Anigas ritiene fondamentale, invece, che una riforma organica del corrispettivo delle condizioni economiche di riferimento per il mercato tutelato a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli operatori, debba garantire piena coerenza tra il valore tariffario di copertura dei citati costi e le caratteristiche effettive dei contratti di lungo termine con clausola *take or pay*.

L'introduzione di riferimenti ai mercati europei nel processo di determinazione dei costi di approvvigionamento del gas naturale, infatti, non può prescindere, oltre che dalla considerazione della struttura dei portafogli di approvvigionamento degli operatori, dalla salvaguardia del ruolo fondamentale dei contratti di lungo termine con clausola *take or pay* stante il loro ruolo strategico a tutela della sicurezza, continuità e stabilità della fornitura alle famiglie.

## OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Preso atto dell'intervento anticipatorio forzoso che l'Autorità è intenzionata ad attuare rispetto alle stesse proposte del DCO 47/11 ribadendo tutte le perplessità manifestate nelle osservazioni di carattere generale, entrando più nel dettaglio delle proposte contenute nel DCO, Anigas non condivide che a decorrere dal 1° aprile 2012 nella determinazione della componente QE il riferimento dell'indice di mercato sia pari al 5% della quota indicizzata. In proposito si propone che in un'ottica di gradualità, in considerazione delle criticità sopra esposte e coerentemente con quanto già osservato in risposta al DCO 47/11, tale riferimento assuma un peso più limitato e solamente a tendere raggiunga il 5%.

Come segnalato dalla stessa Autorità, infatti, i contratti di approvvigionamento che hanno a riferimento prezzi *spot* sono una percentuale molto limitata – nell'ordine del 3% (rif. DCO 5/10) - del portafoglio complessivo dei principali operatori del gas che servono i clienti in tutela.

Si sottolinea, inoltre, che la citata modifica interverrebbe in corso d'anno termico, comportando il rischio di turbative di mercato e possibili contenziosi. Le nuove modalità di aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento, infatti, inciderebbero direttamente sui contratti di acquisto del gas che il venditore al dettaglio per l'anno termico 2011-2012 ha già siglato con il proprio grossista. Come noto tali contratti, stipulati alla luce delle previsioni effettuate sulla base del meccanismo di aggiornamento dei prezzi fissato dall'Autorità, solitamente non prevedono clausole che consentono l'aggiornamento del prezzo in corso di durata. Se, nella piena vigenza dei contratti stipulati, viene addirittura modificato il meccanismo di aggiornamento, la conseguenza è che gli operatori subiranno un danno immediato a causa della mancata copertura del differenziale di prezzo con relativi effetti negativi sui bilanci.

Inoltre, dal momento che le proposte poste in consultazione saranno ulteriormente integrate a partire da ottobre 2012 sulla scorta degli orientamenti precedentemente espressi nel DCO 47/11, si rileva come la mancanza di un quadro di riferimento per il prossimo anno termico sta fin d'ora incidendo negativamente sugli operatori che hanno iniziato la campagna di rinegoziazione dei contratti *wholesale* 2012-2013. Tali aziende, non potendo più fare affidamento su regole *ex ante*, scontano infatti un'incertezza che non consente loro di muoversi sul mercato con un rischio sostenibile.

Si ritiene inoltre imprescindibile per una riforma graduale ed organica della disciplina evitare interventi *ad hoc* come quelli adottati in passato con l'introduzione del fattore correttivo K che ha già determinato forti strozzature delle dinamiche dei prezzi non correlate alle caratteristiche dei portafogli di approvvigionamento degli operatori.

Innanzitutto, la nuova disciplina della componente a copertura dei costi di approvvigionamento, dovrebbe eliminare l'impatto del fattore correttivo K, in quanto AEEG ne confermava a mezzo della Delibera 77/11 la presenza nella formula dei costi di approvvigionamento con l'obiettivo anche di considerare *"l'andamento dei prezzi che si realizzano sui mercati a breve termine del gas naturale, in Italia ed all'estero"* quindi ci sarebbe già un riferimento ai mercati spot della formula, oltre all'indice che si propone di introdurre.

Si ritiene dunque che la nuova disciplina debba automaticamente comportare la revisione del fattore correttivo K, rivedendolo in aumento fino ad 1 in quanto come già evidenziato il principale elemento alla base della sua introduzione (ovvero il riferimento di mercato nella determinazione delle condizioni economiche) risulterebbe già incorporato nella nuova articolazione della QE qualora si introducesse un indice dei mercati spot, per evitare una duplicazione dell'effetto correttivo della QE. Tale intervento dovrebbe, inoltre, essere confermato nei successivi aggiornamenti tariffari onde evitare di arrecare ingiustificati oneri agli operatori.

Tenuto conto che ad oggi i costi di trasporto internazionale non sono adeguatamente riconosciuti, con specifico riferimento alla proposta di revisione della struttura di calcolo della QE, riteniamo, inoltre, che l'integrazione con il prezzo dei mercati europei, affinché sia realmente rappresentativa, debba tener conto dei costi di trasporto sostenuti per consegnare il gas dai due hub individuati (*TTF* e *Zeebrugge*).

A tal proposito Anigas propone di utilizzare come valore minimo di partenza i riferimenti indicati dall'Autorità - articolo 5, comma 2 della delibera ARG/gas 193/10 - in materia di "stoccaggio virtuale" ovvero 2,6 €/MWh per il gas consegnato all'hub virtuale TTF e 2,8€/MWh per il gas consegnato all'hub fisico di *Zeebrugge*. Si ricorda che tali valori, costituiscono costi medi efficienti, determinati su partite *flat* (incompatibili con la modulazione dei civili) e su capacità disponibile a tariffa base.

In ogni caso, si ritiene fondamentale procedere ad un aggiornamento del valore della componente QCI. Si fa presente che tale componente dovrebbe essere destinata alla copertura dei costi e dei rischi legati all'attività di compravendita del gas all'ingrosso e alla copertura dei costi di trasporto internazionale. In particolare la valorizzazione della QCI dovrebbe essere adeguata per tenere conto: (i) dei maggiori oneri gestionali dovuti alla modifica dei contratti e delle coperture, (ii) degli oneri legati alle penali *take or pay*, (iii) degli aumentati costi di gestione degli ultimi anni per effetto delle normali dinamiche inflattive e (iv) dell'aumento dei costi di trasporto dall'estero da considerare ai fini del calcolo dei costi di approvvigionamento complessivi.

Sempre in merito alla QCI, non si condivide l'affermazione, contenuta al paragrafo 4.3 del DCO, circa l'intenzione di non prevedere più tale componente all'avvio del mercato italiano gas. Si ritiene, infatti, che anche con un mercato liquido nazionale si dovranno riconoscere i costi di commercializzazione per la quota parte indicizzata ai contratti *ToP*.

Anigas reputa inoltre necessario definire regole per il calcolo degli indici affinché gli operatori possano individuare i più opportuni strumenti di copertura. A tale riguardo si segnala che l'eventuale ricorso ad un indice correlato ad entrambi i mercati (*TTF* e *Zeebrugge*) comporterebbe modalità di *hedging* più articolate ed onerose. Si condivide, inoltre, la preferenza per i forward trimestrali OTC, anche al fine di evitare complicazioni operative che deriverebbero da medie mobili e da ponderazioni sul profilo standard dei clienti domestici. Con riferimento alle quotazioni da considerare, si prediligono le quotazioni Heren, più comunemente utilizzate rispetto a quelle Platt's.

Alla luce delle considerazioni generali e specifiche sopra esposte, Anigas auspica che l'Autorità attraverso un'opportuna gradualità nell'attuazione della normativa primaria, tenga conto delle perplessità sopra descritte a garanzia anche dell'equilibrio economico e finanziario degli operatori.